



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori NASTRI e IANNONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2018**

Individuazione dell'Ente nazionale per il microcredito quale centro nazionale di coordinamento delle attività degli enti locali per la promozione dello sviluppo economico mediante progetti di microcredito

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante «Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», ha previsto, all'articolo 8, comma 4-*bis*, un nuovo ruolo dell'Ente nazionale per il microcredito, soggetto di diritto pubblico che ha come obiettivi l'eliminazione della povertà e la lotta contro l'esclusione sociale in Italia, in ambito internazionale, nei Paesi in via di sviluppo e nelle economie in transizione. Si tratta di un organo che svolge funzioni di coordinamento nazionale, con compiti, tra l'altro, di valutazione e di monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi in sede europea, essendo peraltro dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria. In tale contesto, le disposizioni dell'articolo 39, comma 7-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, inserendosi in un quadro di attività di modelli operativi e di iniziative volti a favorire l'eliminazione della povertà e l'accesso a forme di finanziamento in favore di categorie sociali che ne sarebbero altrimenti escluse sia nel territorio nazionale (microfinanza domestica), che nei Paesi esteri (microfinanza per la cooperazione internazionale), intervengono in

materia di Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, rinviando per la disciplina di dettaglio a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito. In coerenza con quanto già rilevato, il presente disegno di legge integra pertanto le funzioni dell'Ente, individuandolo quale centro nazionale di coordinamento delle attività degli enti locali per la promozione dello sviluppo economico mediante progetti di microcredito. Si tratta di una misura finalizzata ad estendere i livelli di crescita e dello sviluppo economico mediante progetti di microcredito, nonché ad accrescere i livelli di crescita e di sviluppo degli enti locali, favorendo il progresso economico attraverso l'uso di microcredito l'ulteriore ruolo attribuito all'Ente, oltre a consentire la piena attuazione del citato articolo 39, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 201 del 2011, consentirà anche una migliore valorizzazione delle eccellenze locali.

S'intende, in definitiva, sostenere la funzione degli enti territoriali e locali per incrementare le politiche di sviluppo locale, nella consapevolezza delle numerose e complesse difficoltà finanziarie che gli stessi enti affrontano da anni a causa dei vincoli imposti dalla legislazione nazionale ed europea.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. Al fine di favorire lo sviluppo dei territori, garantendo piena attuazione alle disposizioni dell'articolo 39, comma 7-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Ente nazionale per il microcredito è individuato quale centro nazionale di coordinamento delle attività degli enti locali per la promozione dello sviluppo economico mediante progetti di microcredito.

2. Con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del comma 1.

€ 1,00